Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 22 giugno 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegg ansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DEL 22 GIUGNO 1960:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1960, n. 556.

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per procedere al reclutamento dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono indetti dal Ministero della difesa corsi di pilotaggio aereo nei modi e alle condizioni appresso indicate.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento reclutati in base alla presente legge che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenuto in servizio è determinato annualmente con la legge di bilancio.

Art. 2.

Ai corsi di pilotaggio di cui all'art. 1 possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani che soddisfino alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo alla data stabilita dal bando di concorso;

2) non abbiano ancora adempiuto agli obblighi della ferma di leva;

3) risultino di buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglie di incensurabile moralità;

4) abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o altro titolo di studio, in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

5) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica;

6) si impegnino ad assumere, in caso di ammissione al corso, una ferma di anni cinque e ad adempiere agli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12;

7) facciano risultare, se minorenni, di avere ottenuto il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi di pilotaggio aereo sono assunti, col grado di aviere allievo ufficiale di complemento, in servizio militare nell'Aeronautica per compiervi una ferma di cinque anni a decorrere dalla data di invio alla scuola di pilotaggio. Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano.

Art. 4.

Il Ministro per la difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

Art. 5.

Al termine del corso, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito l'idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei al grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

Art. 6.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Aeronautica, col grado raggiunto; essi possono, però, far domanda, previa rinunzia al grado raggiunto, di partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica di ruolo diverso da quello naviganti.

In tal caso i dimessi possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni, in attesa di essere avviati ai corsi allievi ufficiali anzidetti.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale pilota di complemento è considerato utile agli effetti del compimento della ferma di leva.

Coloro che intendessero concorrere all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a giudizio del Ministro per la difesa, essere rimessi a loro domanda e previa rinunzia al grado raggiunto, a disposizione dei distretti militari.

Art. 7.

I dimessi dai corsi per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria governo del ruolo servizi della Aeronautica, col grado raggiunto.

Art. 8.

Al compimento della ferma di cinque anni, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 9.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi dell'art. 8 hanno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito la indennità mensile di aeronavigazione.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, può disporre il collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma contratta, degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che siano incorsi in gravi infrazioni disciplinari.

Art. 11.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che, per qualsiasi motivo, siano esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il proprio grado e la propria anzianità, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi un periodo di tempo corrispondente alle ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

Art. 12.

Dopo il collocamento in congedo illimitato gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, hanno l'obbligo di svolgere attività di volo, da effettuarsi, con le modalità stabilite dal Ministero della difesa, nella giornata della domenica o, eventualmente, in altra giornata della settimana stabilita dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze degli ufficiali interessati.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, nelle giornate in cui svolgono attività di volo, sono considerati, agli effetti della legge 10 aprile 1954, n. 113, richiamati in servizio a domanda senza assegni.

Agli ufficiali che adempiono all'obbligo di svolgere attività di volo sono corrisposti:

a) un compenso mensile pari all'indennità mensile di aeronavigazione;

b) un compenso pari, per ogni giorno di effettiva presenza ai reparti, a un trentesimo delle competenze, al netto delle ritenute erariali, dovute al pari grado richiamato con assegni, che abbia uguale situazione di famiglia. A tal fine non si considerano tra le predette competenze la tredicesima mensilità e l'indennità di aeronavigazione;

c) il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per recarsi dal proprio domicilio all'aeroporto.

Coloro che in un semestre non abbiano svolto l'attività minima prescritta perdono nel semestre successivo il compenso di cui alla lettera *a*).

Art. 13.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, provenienti dai corsi di pilotaggio aereo istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere ed ottenere di assumere la ferma di anni cinque decorrente dalla data in cui vennero avviati ai corsi di pilotaggio aereo. In tale caso si applicano a detti ufficiali le norme dei precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Art. 14.

Sono abrogate le leggi 25 luglio 1941, n. 1136, 27 giugno 1942, n. 976, 18 dicembre 1952, n. 3098, nonchè le altre norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 maggio 1960, n. 557.

Modifiche all'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri oneri doganali, sia per l'imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, entro il termine di cui all'art. 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sostituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, potrà essere variata la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali indicata nella tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 522 in relazione a mutate situazioni di mercato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — JERVOLINO — GONELLA — TRABUCCHI — TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 giugno 1960, n. 558.

Concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni all'Università di Camerino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 alla Università di Camerino per il ripianamento di passività risultate alla data della trasformazione di detta Università già libera in Università statale, disposta con legge 13 marzo 1958, n. 284.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente art. 1, si farà fronte mediante l'utilizzazione di una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 559.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, in contrada Borgo Perrone del comune di Castellaneta (Taranto).

N. 559. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellaneta in data 1° ottobre 1959, integrato con dichiarazione del 14 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, in contrada Borgo Perrone del comune di Castellaneta (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 560.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in contrada Carbonaro del comune di Rosolini (Siracusa).

N. 560. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 4 marzo 1959, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 18 novembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Salvatore, in contrada Carbonaro del comune di Rosolini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 561.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Carrara (Massa Carrara).

N. 561. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Carrara (Massa Carrara) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio di Carrara (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 562.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Città di Castello (Perugia).

N. 562. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Città di Castello (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio di Città di Castello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1960
Atti del Governo, registro n. 127, *foglio n.* 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1960.

Aumento dei contributi a favore del Consorzio di rimboschimento fra lo Stato e la provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 26 luglio 1929, n. 1585, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Bergamo un Consorzio allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 30 luglio 1953, n. 151, con il quale il detto Consorzio venne rinnovato a tutto l'esercizio 1958-59;

Vista la deliberazione n. 4706 in data 23 giugno 1959, del Consiglio provinciale di Bergamo con la quale si propone di rinnovare ancora il Consorzio per la durata di anni due e con il contributo annuo, da parte della Provincia di L. 3.000.000;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Bergamo costituito con regio decreto 26 luglio 1929, n. 1585, è rinnovato per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61. Lo Stato conferisce al Consorzio il contributo annuo di L. 3.000.000 (tremilioni).

Detto contributo graverà sul capitolo 86 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60 e sul capitolo corrispondente per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1960

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1960
Registro n. 11 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 279. — D'ALENA

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 24745, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 105, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, la Commissione di cui all'art. 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. Giovanni Capizzi, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Considerato che il suddetto dott. Giovanni Capizzi, in dipendenza degli onerosi compiti connessi alle sue funzioni di vice provveditore, è impossibilitato ad espletare l'incarico affidatogli in seno alla Commissione di cui sopra, e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Giovanni Ferrazzi, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, in sostituzione del dottor Giovanni Capizzi, impossibilitato ad espletare l'incarico affidatogli.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Giovanni Ferrazzi, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1960
Registro n. 28 *Lavori pubblici, foglio n.* 48. — IZZI

(3834)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.

Quinto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1952, n. 1150;

Vista la legge 20 marzo 1959, n. 144;

Visto il voto n. 2505, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 dicembre 1959;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il quinto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse:

Abruzzi e Molise:

1) Amatrice; 2) Montesilvano; 3) San Giovanni Teatino;

Calabria:

4) Nicastro; 5) Taurianova;

Campania:

6) Boscoreale; 7) Boscotrecase; 8) San Giorgio Cremano; 9) Vietri sul Mare;

Emilia:

10) Anzola Emilia; 11) Budrio; 12) Calderare di Reno; 13) Casalecchio di Reno; 14) Castel Maggiore; 15) Castenaso; 16) Crespellano; 17) Granarolo Emilia; 18) Minerbio; 19) Monzuno; 20) Ozzano; 21) Pianoro; 22) San Lazzaro di Savena; 23) Sasso Marconi; 24) Zola Predosa;

Lombardia:

25) Agrate Brianza; 26) Arese; 27) Bollate; 28) Bresso; 29) Brugherio; 30) Bussero; 31) Caponago; 32) Carugate; 33) Cassina de Pecchi; 34) Cernusco sul Naviglio; 35) Cesano Boscone; 36) Cinisello Balsamo; 37) Cologno Monzese; 38) Concorezzo; 39) Cornaredo; 40) Cormano; 41) Corsico; 42) Dalmine; 43) Garbagnate; 44) Gorgonzola; 45) Novate; 46) Paderno Dugnano; 47) Pero; 48) Peschiera Borromeo; 49) Pessano; 50) Pioltello; 51) Rho; 52) Saronno; 53) San Donato Milanese; 54) Segrate; 55) Seregno; 56) Settimo Milanese; 57) Villasanta; 58) Vimodrone;

Liguria:

59) Portovenere;

Lazio:

60) Anagni; 61) Anguillara Sabazia; 62) Aprilia; 63) Campagnano; 64) Castelnuovo di Porto; 65) Castel San Pietro; 66) Colonna; 67) Formello; 68) Gallicano; 69) Lanuvio; 70) Mentana; 71) Montecompatri; 72) Monteporzio; 73) Nemi; 74) Palestrina; 75) Poli; 76) Riano; 77) Rocca di Papa; 78) Rocca Priora; 79) Sacrofano; 80) Sant'Angelo Romano; 81) San Gregorio di Sassola; 82) Trevignano Romano; 83) Tuscania; 84) Zagarolo;

Marche:

85) Camerana; 86) Chiaravalle; 87) Numana; 88) Portocivitanova; 89) Porto Sant'Elpidio; 90) Sirolo;

Piemonte:

91) Alpignano; 92) Baldissero; 93) Beinasco; 94) Borgaro; 95) Cambiano; 96) Caselle; 97) Duento; 98) Grugliasco; 99) Lejni; 100) Nichelino; 101) Orbassano; 102) Pecetto; 103) Pianezza; 104) Pino; 105) Rivolta; 106) Rivoli; 107) San Marco; 108) Settimo; 109) Trofarello; 110) Venaria;

Puglia:

111) Canosa di Puglia; 112) Cerignola; 113) Corato; 114) Gravina; 115) Grottaglie; 116) Manduria; 117) Martina Franca; 118) Monopoli;

Toscana:

119) Bagno a Ripoli; 120) Calenzano; 121) Campi Bisenzio; 122) Casina; 123) Impruneta; 124) Lastra a Signa; 125) Pienza; 126) Pontassieve; 127) Pontremoli; 128) San Miniato; 129) Scandicci; 130) Sesto Fiorentino; 131) Signa; 132) Vaglia; 133) Vecchiano;

Veneto:

134) Albignasego; 135) Aquileia; 136) Noventa Padovana; 137) Ponte San Nicolò; 138) Rubano; 139) Selvazzano Dentro.

I Comuni compresi nel presente elenco debbono compilare il piano regolatore generale del proprio territorio e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(3879)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1960.

Sesto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge urbanistica 17 agosto 1952, n. 1150;

Vista la legge 20 marzo 1959, n. 144;

Visto il voto n. 2504, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 17 dicembre 1959;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il sesto elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse:

Abruzzi e Molise:

1) Caramanico; 2) Francavilla a Mare; 3) Roccaraso; 4) Roseto degli Abruzzi; 5) Scanno;

Calabria:

6) Soverato Marina; 7) Guardia Piemontese;

Campania:

8) Anacapri; 9) Capri; 10) Sant'Agnello; 11) Vico Equense;

Emilia:

12) Bagno di Romagna; 13) Castel San Pietro; 14) Castrocaro e Terra del Sole; 15) Lizzano in Belvedere; 16) Medesano; 17) Porretta Terme; 18) Riolo Terme; 19) Salsomaggiore; 20) Sestola;

Lombardia:

21) Aprica; 22) Barzio; 23) Bormio; 24) Bovegno; 25) Brunate; 26) Campione d'Italia; 27) Cernobbio; 28) Chiesa in Valmalenco; 29) Collio; 30) Edolo; 31) Griante; 32) Godiasco; 33) Isolato; 34) Iseo; 35) Lanzo d'Intelvi; 36) Luino; 37) Menaggio; 38) Ponte di Legno; 39) Rivinazzano; 40) Salice Terme; 41) Selvino; 42) Sondalo; 43) Tremezzo; 44) Viggiù;

Liguria:

45) Arenzano; 46) Ceriale; 47) Diano Marina; 48) Laigueglia; 49) Levanto; 50) Noli; 51) Pegli; 52) Sassello; 53) Sestri Levante; 54) Spotorno; 55) Santo Stefano d'Aveto; 56) Taggia; 57) Torriglia; 58) Uscio;

Marche:

59) Acquasanta Terme; 60) Camerino; 61) Cingoli; 62) Gabicce Mare; 63) Grottamare; 64) Sarnano; 65) Tolentino;

Piemonte:

66) Avigliana; 67) Bognanco; 68) Claviere; 69) Frabosa Soprana; 70) Garessio; 71) Limone Piemonte; 72) Magugnaga; 73) Santa Maria Maggiore;

Puglia:

74) Santa Cesarea; 75) San Giovanni Rotondo;

Toscana:

76) Campo nell'Elba; 77) Capoliveri; 78) Casciana Terme; 79) Chianciano Terme; 80) Cutigliano; 81) Marciana Marina; 82) Marciana; 83) Porto Azzurro; 84) Reggello; 85) Rio Marina; 86) San Marcello Pistoiese;

Umbria:

87) Nocera Umbra;

Veneto-Friuli-Venezia Giulia:

88) Alleghe; 89) Asiago; 90) Bosco Chiesanuova; 91) Comelico Superiore; 92) Danta; 93) Falcade; 94) Forni di Sopra; 95) Garda; 96) Lignano; 97) Livinallongo del Col di Lana; 98) Malcesine; 99) Rocca Pietore; 100) Ravascietto; 101) Sappada; 102) San Nicolò Comelico; 103) San Pietro di Cadore; 104) Santo Stefano di Cadore; 105) San Vito di Cadore; 106) Teolo.

I Comuni compresi nel presente elenco debbono compilare il piano regolatore generale del proprio territorio e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(3880)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, num. 24741, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 32, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Giovanni Mosca Goretta, ispettore generale del Genio civile;

Considerato che il suddetto dott. ing. Giovanni Mosca Goretta, con decorrenza dal 1° maggio 1960, è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione medesima;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1960, il dott. ing. Antonio Amat di San Filippo, ispettore generale del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Torino, in sostituzione del dottor ing. Giovanni Mosca Goretta, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione provinciale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Antonio Amat di San Filippo, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà tramesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1960
Registro n. 28 Lavori pubblici, foglio n. 52. — IZZI

(3835)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1960.

Sostituzione di un membro e nomina di altro membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, n. 24752, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 6, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membri, il dott. ingegnere Adolfo Aleotti, ispettore generale del Genio civile ed il dott. ing. Rocco Manzo, ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive;

Considerato che il suddetto dott. ing. Adolfo Aleotti, con decorrenza dal 1° maggio 1960 è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Considerato altresì, che il dott. ing. Rocco Manzo, con decorrenza dal 22 dicembre 1959, è stato promosso alla qualifica di ispettore generale del Genio civile e che quindi, può essere chiamato a sostituire il dottor ing. Adolfo Aleotti;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1960, il dott. ing. Rocco Manzo, ispettore generale del Genio civile, già facente parte della Commissione di cui alle premesse, in qualità di ingegnere capo del Genio civile, continua a far parte della medesima, in sostituzione dell'ispettore generale dott. ing. Adolfo Aleotti, collocato a riposo dalla stessa data.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1960 il dott. ing. Luigi De Stefano, ingegnere capo del Genio civile, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse al posto del dott. ing. Rocco Manzo, chiamato, a sua volta, a sostituire il dott. ing. Adolfo Aleotti.

Art. 3.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione provinciale di cui alle premesse, è attribuito al dott. ing. Rocco Manzo ed al dott. ing. Luigi De Stefano un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1960
Registro n. 28, *foglio n.* 49

(3833)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1960.

Istituzione del Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al III Congresso mondiale di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sulla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra il Ministero dell'industria e del commercio e quello del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dal 22 al 27 maggio 1961, si terrà a Parigi il III Congresso mondiale di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità di assicurare la partecipazione italiana al predetto Congresso, mediante l'istituzione di un Comitato nazionale organizzatore;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Comitato nazionale organizzatore per la partecipazione italiana al III Congresso mondiale di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Il Comitato ha il compito di promuovere ogni opportuna iniziativa volta a conseguire la più larga, coordinata ed efficiente partecipazione italiana al Congresso.

Il Comitato tra l'altro provvede:

a stabilire quali enti, istituti, organizzazioni e persone possono essere invitati a prendere parte ai lavori del Congresso;

a precisare le forme di partecipazione dell'Italia alla elaborazione di relazioni ufficiali;

a promuovere incontri precongressuali, al fine di rendere attiva la partecipazione italiana nelle varie sezioni del Congresso.

Art. 3.

Il Comitato nazionale è così composto:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro; Carapezza dott. Giovanni, direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale; Paroli dott. Augusto, direttore della Divisione sicurezza ed igiene del lavoro; Didonna prof. Pietro, capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro; Fracassi ing. Gaetano e Michelazzi dott. Carlo, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della produzione industriale, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Bonomo dott. Vittorio, per il Ministero degli affari esteri;

Rocco dott. Camillo, per il Ministero dell'interno;

Bertagnolio ing. Paolo, per il Ministero dei lavori pubblici;

Boganelli prof. Eleuterio, per il Ministero dei trasporti;

Albertario prof. Paolo, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Vetere prof. Carlo, per il Ministero della sanità;

Scarponi dott. Sabino, per il Ministero della marina mercantile;

Parri on. Enrico e Bussi prof. Benedetto, per la Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Montagnani Fernando e Becca avv. Aurelio, per la Confederazione generale italiana del lavoro;

Ravenna Ruggero e Sommi Giuliano, per l'Unione italiana del lavoro;

Toscani avv. Rosario e Bellacci avv. Riccardo, per la Confederazione generale dell'industria italiana;

Meledandri gr. uff. Enrico e Sorace dott. Rocco, per la Confederazione generale italiana del commercio;

Pilati dott. Giuseppe e Micheli dott. Luigi, per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Mondaini dott. Gaetano e Ferrario p. i. Mario, per la Confederazione italiana dirigenti di azienda;

Pascali avv. Francesco Cesario, per la Confederazione generale italiana dell'artigianato;

Vasetti ing. Fernando, per la Confederazione nazionale dell'artigianato;

Freddi Eugenio, per la Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane;

Manzini dott. Paolo, per la Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Morelli avv. Renato, Bertagnolio avv. Corrado, Puggioni dott. Paolo, Carlini dott. Edoardo e Ferrari avv. Giuseppe, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Molinari dott. Osvaldo, Eboli avv. Mario, Riccardi ing. Renato e Pancheri prof. Giovanni, per l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Casò ing. Enrico, Castelli dott. Nicola, Sandulli ing. Domenico e Di Bartolo avv. Angelo, per l'Assicurazione nazionale per il controllo della combustione;

De Corato dott. Giuseppe, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sorrentini prof. Emilia, per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

E' nominato presidente del Comitato il dott. Osvaldo Molinari, presidente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Art. 5.

In seno al Comitato è istituita una Giunta esecutiva, con il compito di attuare le deliberazioni del Comitato.

Essa è composta:

dal dott. Rosario Purpura, direttore generale dei rapporti di lavoro, che la presiede;

dal dott. Augusto Paroli, direttore della Divisione sicurezza ed igiene del lavoro;

dal prof. Pietro Didonna, capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

dall'ing. Gaetano Fracassi, capo dell'Ispettorato del lavoro per il Piemonte;

dal dott. Eugenio Carbone, direttore generale della produzione industriale;

dall'avv. Corrado Bertagnolio, direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

dall'avv. Mario Eboli, direttore generale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

dal dott. Nicola Castelli, segretario generale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

da quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

da tre rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei dirigenti di azienda, scelti dal Comitato nel suo seno.

Art. 6.

Le funzioni di segreteria del Comitato e della Giunta esecutiva sono disimpegnate dal dott. Lindo Forgione e dal p. i. Nicola Fiore, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e dall'ing. Diego Andreoni e dall'ing. Emilio Provasi, dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1960.

Autorizzazione alla S.p.A. Magazzini generali della Brianza ad istituire e gestire in Concorezzo (Milano) un Magazzino generale pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158, e le sue successive modificazioni;

Visto il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la sua successiva modificazione;

Vista la domanda presentata dalla S.p.A. Magazzini generali della Brianza, con sede in Concorezzo (Milano), per essere autorizzata a gestire in Concorezzo un Magazzino generale pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 1° luglio 1959, con la quale la predetta Società, a modifica della precedente domanda, chiede l'autorizzazione ad istituire un Magazzino generale per il deposito delle sole merci, nazionali e nazionalizzate;

Visti i documenti che corredano le istanze ed in particolare la relazione tecnica, vistata dal competente ufficio del Genio civile, sulla idoneità dei locali destinati al deposito delle merci e sulla loro regolare esecuzione in base a progetto precedentemente approvato;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con deliberazioni della propria Giunta n. 682 del 30 luglio 1958, n. 1097 del 3 dicembre 1958, e n. 787 dell'8 luglio 1959;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali della Brianza, è autorizzata ad istituire e gestire in Concorezzo, nei locali descritti nella relazione tecnica di cui alle premesse, un Magazzino generale pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Nella conduzione di detto Magazzino la Società dovrà applicare le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con deliberazione n. 682, del 30 luglio 1958.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la predetta Società dovrà prestare per l'esercizio del Magazzino generale è determinata in lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1960

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3824)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo la strada Valsassina Inferiore, sita nell'ambito del comune di Inverigo (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 dicembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona lungo la strada Valsassina Inferiore, sita nell'ambito del comune di Inverigo (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Inverigo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona:

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampio panorama del caratteristico paesaggio della Brianza, costituito da piccoli nuclei abitati e da una sparsa e varia vegetazione;

Decreta:

La zona lungo la strada Valsassina Inferiore, sita nel territorio del comune di Inverigo (Como), comprendente una fascia di quaranta metri dal ciglio della strada Valsassina Inferiore nel tratto che va dalla frazione di Bigoncio fino al limite del cimitero (escluso), ha no evole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampio panorama del caratteristico paesaggio della Brianza, costituito da piccoli nuclei abitati e da una sparsa e varia vegetazione, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Inverigo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 3 - Adunanza del 20 dicembre 1957

(Omissis).

INVERIGO - *Vincolo della zona che va dalla frazione di Bigoncio sino al cimitero escluso.*

L'arch. Bernasconi fa presente alla Commissione la necessità di tutelare anche la zona compresa fra la strada provinciale Milano-Erba, nel tratto che dalla frazione Bigoncio va sino al cimitero.

LA COMMISSIONE

Constatato che la zona in questione offre un susseguirsi di punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si scorge l'ampio panorama del caratteristico paesaggio della Brianza costituito da piccoli nuclei di paesi e da una sparsa e varia vegetazione;

Visto la necessità di tutelare tale quadro da costruzioni non controllate che possono essere effettuate nella zona;

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella zona del comune di Inverigo nei limiti che corrono nel seguente modo:

tutta la zona inclusa *nel senso della larghezza*: nella fascia di 40 metri dal ciglio della strada Valsassina Inferiore, indi dal viale che conduce alla parrocchiale e dalla strada che conduce al cimitero (escluso);

nel senso della lunghezza: partendo dalla frazione di Bigoncio fino al limite del cimitero (escluso).

(Omissis).

(3840)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVI Mostra nazionale della radio e della televisione », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modell' industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ent organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativ' ad oggetti che figureranno nella « XXVI Mostra nazionale della radio e della televisione », che avrà luogo Milano, dal 10 al 19 settembre 1960, godranno dell' protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzett Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino de brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(3828)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1960.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra internazionale degli idrocarburi » e nella « IX Mostra nazionale del metano », che avranno luogo a Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Mostra internazionale degli idrocarburi » e nella « IX Mostra nazionale del metano », che avranno luogo a Piacenza, dal 12 al 18 settembre 1960, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il predetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Ministro: COLOMBO

(3889)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della strada statale n. 7 sita nell'ambito del comune di Castellaneta (Taranto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Taranto per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 26 marzo e 15 aprile 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, la zona a valle della strada statale n. 7, sita nell'ambito del comune di Castellaneta (Taranto);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Castellaneta;

Viste le opposizioni presentate, contro la suddetta proposta di vincolo, dalla sig.ra Speziale Olga in Valentinis e, congiuntamente, dai signori Trisolini Giuseppe, Carella Giuseppe, Masciandaro Giuseppina, Nunzia e Alessandrina e Di Natale Francesco;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale delle colline di Montecalpo e della sottostante verde conca fino al mare;

Decreta:

La zona a valle della strada statale n. 7, sita nel territorio del comune di Castellaneta (Taranto), comprendente le particelle catastali numeri 9, 10, 11 e 12, la zona antistante il macello della particella n. 3, tutte del foglio n. 58, e le proprietà comunali « Largo Umberto » e « Orto San Michele », ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale delle colline di Montecalpo e della sottostante verde conca fino al mare, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Taranto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Castellaneta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 giugno 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Taranto

OGGETTO: *Comune di Castellaneta* - Determinazione zona panoramica a valle strada statale n. 7.

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno ventisei del mese di marzo, nella sede del comune di Castellaneta, alle ore 10,30, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente fa presente agli intervenuti che la Commissione è stata convocata su richiesta del sindaco di Castellaneta perchè esprima il suo giudizio sulla proposta di sottoporre a vincolo panoramico la zona compresa nei seguenti confini:

a *nord*: con la statale n. 7, lungo il tratto costruzione AGIP - Palazzo De Robertis;

ad *ovest*: lungo la direttrice segnata sulla pianta planimetrica generale dell'abitato allegata al presente verbale;

a *sud*: proprietà Galgano e strada comunale Spinelle; e ciò al fine di disciplinare lo sviluppo edilizio nella stessa zona e perchè venga assicurato il godimento del panorama che si osserva dalla statale n. 7.

La Commissione decide di recarsi sul posto indicato, ed in occasione del sopraluogo rileva che dalla suddetta strada si osserva un panorama di spiccato interesse che si estende verso il mare e verso le colline di Montecamplo.

La Commissione rileva che il panorama si presenta degradante e variamente coltivato, con prevalenza di oliveti e mandorleti ed il tutto costituisce una suggestiva visione di insieme in cui l'occhio abbraccia una vasta conca di verde che scende per molti chilometri fino a confondersi con il mare. In questa conca verde si vedono costruzioni rurali tipicamente pugliesi, di colore bianco, che infondono al paesaggio la caratteristica fisionomia dell'ambiente.

La Commissione osserva altresì che lungo la via Arco Calderai esistono, in un immediato primo piano della strada provinciale alcune costruzioni a piano terra, le quali deturpano, con il loro aspetto, il predetto panorama e, pertanto

fa voti

che l'Amministrazione comunale addivenga alla eliminazione delle suddette costruzioni per lasciare libera la visuale che particolarmente si gode dal Largo Umberto lungo la strada statale ad esso prospiciente.

La Commissione, inoltre, constatato che manca la documentazione fotografica e quella catastale occorrenti per la esatta delimitazione della zona da sottoporre a vincolo, decide di aggiornare i propri lavori al giorno 15 aprile, p. v., alle ore 9,30, con invito all'Amministrazione comunale a produrre per quel giorno il foglio di mappa n. 58 del comune di Castellaneta nonchè una esauriente documentazione fotografica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: Francesco D'ELIA

Il segretario: Eugenio GALLITELLI

OGGETTO: *Comune di Castellaneta* - Determinazione zona panoramica a valle strada statale n. 7.

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno quindici del mese di aprile, nella Casa comunale di Castellaneta, alle ore 9,30, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con l'intervento dei membri di cui al precedente verbale del 26 marzo u. s.

Il sindaco del comune di Castellaneta esibisce la documentazione richiesta in n. 9 fotografie panoramiche e nel foglio di mappa n. 58 del Comune interessato.

La Commissione decide di effettuare un nuovo sopraluogo al fine di determinare i precisi confini della zona in ordine alla quale si chiede la imposizione del vincolo panoramico.

In seguito alle osservazioni ed ai rilievi nuovamente compiuti ed all'attento esame sia della planimetria generale dello abitato che del foglio di mappa innanzi indicato, ad unanimità di voti

delibera

di proporre la imposizione del vincolo di cui all'art. 1, nn. 1, 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e all'art. 9, nn. 4 e 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sulla zona posta nell'agro del comune di Castellaneta, che risulta colorata in rosa e tratteggiata nell'allegata planimetria. Tale zona, che la Commissione propone sia vincolata quale bellezza d'insieme, comprende le particelle 9, 10, 11, 12 e la zona antistante al macello della particella 3, tutte facenti parte dell'allegato foglio di mappa n. 58; e comprende altresì le proprietà comunali « Largo Umberto » e « Orto San Michele » indicate in verde nella planimetria generale dell'abitato.

La Commissione

fa voti altresì

che il godimento della veduta panoramica sia particolarmente assicurato dai punti di vista e belvedere costituiti dalla strada statale e dalla Villa comunale posta al Largo Umberto e che, allo scopo di disciplinare le costruzioni nella zona da assoggettare a vincolo, costruzioni che non dovrebbero superare in altezza il livello della strada statale, l'Amministrazione comunale non manchi di sottoporre agli organi tutori tutti i progetti di costruzione, da approvarsi a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: Francesco D'ELIA

Il segretario: Eugenio GALLITELLI

(3864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Cyril James Leaver, Vice console di Gran Bretagna a Palermo.

In data 1° giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Stefano Alba, Vice console onorario di Panama a Palermo.

In data 1° giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Nella Suito de Romagnoli, Console onorario del Perù a Bologna.

In data 1° giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Yehia Abdel-Kader, Console generale della R.A.U. a Milano, con giurisdizione sulle regioni della Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana.

In data 1° giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hassan Sirry Esmat, Console generale della R.A.U. a Roma.

In data 1° giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Bruno Rampini, Console onorario di Honduras a Firenze.

(3685)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 5 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 379, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3896)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1960, registro n. 13 Interno, foglio n. 234, il comune di Broccostella (Frosinone), è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.745.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3975)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle zone di terreno facenti parte dell'ex alveo del fiume Monticano, in comune di Oderzo (Treviso).

Con decreto 29 febbraio 1960, n. 122, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato delle zone di terreno facenti parte dell'ex alveo del fiume Monticano, in comune di Oderzo (Treviso), segnate nel catasto dello stesso Comune alla sezione *A*, foglio *VI*, mappali 114-*b* (Ha. 0.12.40); 115-*b* (Ha. 0.07.90); 115½ (Ha. 0.14.00); 197-*b* (Ha. 0.00.20); 198-*b* (Ha. 0.27.06); 200-*b* (Ha. 0.02.20); 282-*b* (Ha. 0.18.62); 286 (Ha. 0.06.97) e alla sezione *D*, foglio IV, mappali 68-*b* (Ha. 0.16.85); 167-*b* (Ha. 0.35.40) e 167½ (Ha. 0.17.20) di complessivi Ha. 1.58.80 ed indicate nella planimetria rilasciata il 17 dicembre 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3431)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso ne lle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla co lonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Red. 3,50 % (1934)	178894	1.330 —	Ferrara *Giovanni* di Alessandro, dom. a Paternopoli (Avellino)	Ferrara *Costantino* di Alessandro, dom. a Paternopoli (Avellino)
B. T. N. 5 % (1959)	7445	500 —	Luongo Elvira di Alberico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Garofalo *Quirino*, dom. in Montemiletto (Avellino)	Luongo Elvira di Alberico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Garofalo *Guerino*, dom. in Montemiletto (Avellino)
P. Red. 3,50 % (1934)	486153	3.675 —	Masciari Adele di *Domenico* moglie di Falese Francesco fu Vincenzo, vincolato per dote	Masciari Adele di *Vincenzo* moglie di Falese Francesco ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	169085	1.115 —	Turi *Rosina* fu Nicola moglie di Andrisani Donato Mattia, vincolato per dote	Turi *Rosalia* fu Nicola, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	4240	12.750 —	Tacconi Antonico di Fausto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Zenone Po (Pavia), con usufrutto a Biscaldi *Maria Teresa* o *Teresa*, vulgo Giacomina fu Giuseppe vedova di Polini Antonio	Tacconi Antonico di Fausto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Zenone Po (Pavia), con usufrutto a Biscaldi *Marianna Teresa*, vulgo Giacomina fu Giuseppe vedova di Polini Antonio
Cons. 3,50 % (1906)	569979	630 —	Ferrarini *Anna* di Luigi moglie di Tramontano Guerritore Pietro fu Giovanni, dom. a Bologna vincolato per dote	Ferrarini *Emilia* di Luigi moglie di Tramontano Guerritore Pietro fu Giovanni, dom. a Bologna vincolato per dote
Rendita 5 % (1935)	11128	270 —	Ferrara *Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote	Ferrara *Maria Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote
Id.	157587	190 —	Ferrara *Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote	Ferrara *Maria Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote
Id.	209694	1.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	553	50.000 —	Mascolo Bianca Rosa, Amelia ed *Anna Maria* fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Nastro Cristina di Alfonso ved. Mascolo Angelo, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Nastro Cristina di Alfonso ved. Mascolo	Mascolo Bianca Rosa, Amelia *ed Anna* fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Id.	559	5.000 —	Mascolo Bianca Rosa, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	Come sopra intestazione ed usufrutto
Id.	508	5.000 —	Mascolo *Anna Maria* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Nastro Cristina di Alfonso ved. Mascolo, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Nastro Cristina di Alfonso vedova Mascolo	Mascolo *Anna* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Nastro Cristina di Alfonso, ecc. come contro
Id.	139	4.000 —	Sansone *Emma Maria* fu Pasquale moglie di Molero Giuseppe fu Giovanni, dom. in Napoli, vincolato per dote	Sansone *Maria* fu Pasquale moglie di Molero Giuseppe fu Giovanni, dom. in Napoli, vincolato per dote
Con. 3,50 % (1906)	865417	5.005 —	Tosi *Maddalena* fu Giuseppe, dom. a Castel San Lorenzo (Salerno)	Tosi *Maria Maddalena* fu Giuseppe, dom. a Castel San Lorenzo (Salerno)
Con. 3,50 % (1902)	45122	217 —	Momigliano Clelia fu Felice moglie di Levi *Federico*, vincolato per dote	Momigliano Clelia fu Felice moglie di Levi *Simone Federico*, vincolato per dote

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	816840	175 —	Dell'Anna *Costanza* fu Pietro, nubile, dom in Acquaviva delle Fonti (Bari)	Dell'Anna *Maria Costanza* fu Pietro, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari)
P. Red. 3,50 % (1934)	77157	560 —	Cerrato *Lucia* di Beniamino, nubile, dom. a Bovino (Foggia)	Cerrato *Anna Maria Lucia* di Beniamino, nubile, dom. a Bovino (Foggia)
Rendita 5 % (19..5)	71954	3.400 —	Bulgarini *Giulio* fu Francesco, dom. a Torino	Bulgarini *Luciano* fu Francesco, dom. a Torino
Cons. 3,50 % (1906)	289802	1.050 —	Colli *Beatrice* di Gerolamo, nubile, dom. in Torino, vincolato per dote	Colli *Maria Luigia Beatrice* di Gerolamo, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	525007	308 —	Gialloreto *Anna Domenica* fu Giosuè moglie di D'Ettorre Eugenio, dom. a Chieti	Gialloreto *Maria Domenica Flavia* fu Giosuè, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	254057	33.500 —	Tridente Berardino fu Vincenzo, dom. a Roma	Tridente Berardino fu Vincenzo, *interdetto sotto la tutela di Tridente Tommaso*, domiciliato a Roma
Id.	240496	65 —	*Spinelli Repaci Giuseppe Grazia Stella* fu Pasquale moglie di Zagarella Bruno fu Giuseppe, dom. in Reggio Calabria, vincolato per dote	*Spinella Giuseppa Grazia Stella* fu Pasquale, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	290320	1.036 —	Romano *Anna* fu Giovanni moglie di Scotti Sabato, dom. a Cimitile (Napoli), vincolato per dote	Romano *Marianna* fu Giovanni moglie di Scotti Sabato, dom. a Cimitile (Napoli), vincolato per dote
Cons. 3,50 % (1906)	264280	700 —	Salamone *Teresina* di Vincenzo, nubile, domiciliata in Mistretta (Messina)	Salamone *Maria Teresa* di Vincenzo, nubile, dom. in Mistretta (Messina)
Id.	588000	738,50	Salamone *Teresina* di Vincenzo moglie di Tita Antonino fu Felice, dom. in Mistretta (Messina)	Salamone *Maria Teresa* di Vincenzo, moglie di Tita Antonino fu Felice, dom. in Mistretta (Messina)
B. T. N. 5 % (1959)	10880	250 —	Cabiati *Teresina* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre De Nova Lidia ved. Cabiati, dom. a Seregno (Milano)	Cabiati *Teresita* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre De Nova Lidia ved. Cabiati, dom. a Seregno (Milano)
Id.	10972	250 —	Cabiati *Teresina* e Paola fu Giulio, minori, sotto la patria potestà della madre De Nova Lidia ved. Cabiati, dom. a Seregno (Milano), usufrutto vitalizio a De Nova Lidia ved. Cabiati	Cabiati *Teresita* e Paola fu Giulio, minori, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1960)	1066	750 —	Provenzano *Elio* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria fu Cesario ved. Provenzano, dom. in Matino (Lecce),	Provenzano *Carmelo* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria, ecc., come contro
Id.	1069	500 —	Provenzano *Elio*, Giorgio e Bruno, minori, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria fu Cesario ved. Provenzano, dom. in Matino (Lecce)	Provenzano *Carmelo*, Giorgio e Bruno, minori, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	116380	265 —	Licci Concetta fu Raffaele moglie di Marotta *Gaetano* fu Nicola, dom. a San Cesario di Lecce (Lecce), vincolato per dote	Licci Concetta fu Raffaele moglie di Marotta *Pietro* fu Nicola, dom. a San Cesario di Lecce (Lecce), vincolato per dote
P. Red. 3,50 % (1934)	124521	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	453696	227,50	Amelotti *Ernesta* fu Giuseppe moglie di Sambnelli Giovanni, dom. ad Alessandria, vincolato per dote	Amelotti *Maria* fu Giuseppe moglie di Sambnelli Giovanni, dom. ad Alessandria, vincolato per dote

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 7 giugno 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(3696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

Corso dei cambi del 21 giugno 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,61	620,61	620,60	620,61	620,61	620,615	620,60	620,62	—
$ Can.	631,95	631,50	632,25	632,50	630,10	631,60	632,375	631,50	631,50	—
Fr. Sv.	143,88	143,88	143,88	143,88	143,85	143,88	143,885	143,85	143,88	—
Kr. D.	89,98	90 —	89,98	90,005	89,97	89,97	90,015	89,95	89,97	—
Kr. N.	86,91	86,93	86,935	86,93	86,90	86,91	86,935	86,90	86,91	—
Kr. Sv.	120,26	120,23	120,25	120,24	120,25	120,25	120,265	120,27	120,27	—
Fol.	164,62	164,62	164,62	164,615	164,62	164,62	164,62	164,61	164,61	—
Fr. B.	12,45	12,44	12,4475	12,45125	12,4475	12,45	12,4505	12,45	12,44	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,64	126,62	126,65	126,65	126,63	126,65	126,66	—
Lst.	1738,85	1739,40	1738,60	1739,50	1739,25	1738,79	1739,50	1739 —	1738,87	—
Dm. occ.	148,86	148,83	148,83	148,83	148,80	148,83	148,8275	148,85	148,83	—
Scell. Austr.	23,91	23,91	23,915	23,91125	23,90	23,91	23,9125	23,90	23,91	—

Media dei titoli del 21 giugno 1960

Rendita 3,50 % 1906	83,65
Id. 3,50 % 1902	77,60
Id. 5 % 1935	108 —
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,35
Id. 5 % 1936	101,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1960

1 Dollaro USA	620,607
1 Dollaro canadese	632,437
1 Franco svizzero	143,882
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	86,932
1 Corona svedese	120,252
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,625
1 Lira sterlina	1739,50
1 Marco germanico	148,829
1 Scellino austriaco	23,912

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Revoca di trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita a Cagliari.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 29 febbraio 1960, è stato revocato il precedente decreto interministeriale in data 18 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 23 maggio 1956, con il quale venne dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 15.601,69, sita a Cagliari, riportata in catasto alla tavola catastale n. 18, particelle nn. 2160, 2151, 2520, 3574 e 3367/P del comune di Cagliari.

(3523)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Torre Lapillo (Nardò).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 17 dicembre 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 10.500, sita nella spiaggia di Torre Lapillo (Nardò), riportata in catasto al foglio n. 14, particella n. 31, del comune di Nardò.

(3381)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Gallipoli (località Palude Bianca).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 28 gennaio 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 8320, sita nella spiaggia di Gallipoli (località Palude Bianca), riportata in catasto al foglio n. 2, particelle numeri 1-*b*, 2-*b*, 3-*b* del comune di Gallipoli.

(3883)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Ganzirri (Messina). (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 novembre 1959, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 30 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 23 agosto 1958, con il quale veniva esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla spiaggia di Ganzirri avente la superficie di mq. 39,56, riportata in catasto al foglio n. 42, particella n. 638 parte, del comune di Messina.

In base a detta rettifica l'area sopracitata, della superficie di mq. 39,56, è iscritta in catasto al foglio n. 42, particelle numeri 638 (parte) e 598 (parte) del comune di Messina.

(3887)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Perilli Angelica, addetto alle autolinee urbane di Lecce.

Con decreto 24 febbraio 1960 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla ditta Perilli Angelica, addetto alle autolinee urbane di Lecce.

(3491)

Modifica allo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Trasporti Municipalizzati Autofiloviari di Ancona (A.T.M.A.).

Con decreto 24 febbraio 1960 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato elevato il numero dei membri della Commissione amministratrice della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Trasporti Municipalizzati Autofiloviari di Ancona (A.T.M.A.), addetto ai servizi autofiloviari di quella città.

(3492)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea

La dottoressa Velia Pagnani, nata in Arpino (Frosinone) il 1° dicembre 1924, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma originale di laurea in farmacia rilasciato dall'Università di Roma il 24 agosto 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio recreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(3447)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo, con sede in Mantova

Con decreto presidenziale 4 settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1960 al registro n. 7, foglio n. 365, sono state respinte le opposizioni presentate in sede di pubblicazione della domanda e degli atti di ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo ed è stato approvato l'ampliamento richiesto con l'inclusione di Ha. 2494.67,25 in provincia di Mantova.

(3533)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

n. A-125 del 18 maggio 1960, relativa al regolamento di prestazioni, non risalenti ad oltre sei mesi, nei rapporti tra spedizionieri nazionali ed esteri.

(3535)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina), in liquidazione coatta

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 settembre 1942 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina) e sostituisce alla procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 15 aprile 1954, con il quale il dott. Vincenzo Buzzanca è stato nominato commissario liquidatore della cennata Cassa;

Considerato che il dott. Buzzanca ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Giovanni Gatto, nato a Messina il 20 marzo 1930, è nominato commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina) in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta, indicate nelle premesse, in sostituzione del dott. Vincenzo Buzzanca.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(3813)

Nomina di un componente il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti «Maria SS.ma del Carmelo» di Aidone (Enna), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti «Maria SS.ma del Carmelo» di Aidone (Enna), la quale è posta in liquidazione coatta secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del disciolto Ispettorato del credito in data 20 luglio 1936 relativo alla nomina del cav. Gaetano Capra a componente il Comitato di sorveglianza della predetta Cassa;

Considerato che il predetto componente è deceduto e che occorre pertanto far luogo alla nomina di altro componente del su menzionato Comitato;

Dispone:

Il dott. Silvio Vullo, nato a Piazza Armerina (Enna) il 23 ottobre 1929, è nominato componente il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti «Maria SS.ma del Carmelo» di Aidone, società cooperativa a responsabilità illimitata avente sede ai Aidone (Enna) in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1960

Il Governatore: MENICHELLA

(3814)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 maggio 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Brindisi, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 1° agosto 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Brindisi.

2. — Verbale del 10 agosto 1959 di adesione al contratto integrativo provinciale del 1° agosto 1959 per il personale dipendente da ristoranti, trattorie ed esercizi similari della provincia di Brindisi.

3. — Contratto di lavoro del 15 settembre 1959 per il personale dipendente da stabilimenti balneari della provincia di Brindisi.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3906)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 giugno 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Vicenza, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 16 febbraio 1957 per gli impiegati, le impiegate, i commessi delle Banche popolari della provincia di Vicenza.

2. — Verbale di accordo del 15 maggio 1959 per il personale dipendente dalle Banche popolari della provincia di Vicenza.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3905)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 giugno 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Pavia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Verbale di accordo 25 maggio 1959 tra la Camera del lavoro di Vigevano e la Sezione A.G.I.S. per la fissazione della 19ª festività ai dipendenti degli esercizi cinematografici della provincia di Pavia.

2. — Contratto di lavoro del 10 ottobre 1955 integrativo al contratto nazionale di lavoro del 2 marzo 1955 per il personale dipendente da cooperative di consumo della provincia di Pavia.

3. — Accordo del 15 ottobre 1956 modificativo del contratto integrativo di lavoro del 22 settembre 1954 per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Pavia.

4. — Accordo sindacale di lavoro del 15 ottobre 1956 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Pavia.

5. — Accordo del 20 dicembre 1949 integrativo del contratto nazionale di lavoro del 27 gennaio 1948 per i dipendenti da caffè-bars e esercizi similari della provincia di Pavia.

6. — Accordo del 20 dicembre 1949 integrativo del contratto nazionale di lavoro del 27 gennaio 1948 per i dipendenti da ristoranti, trattorie e esercizi similari della provincia di Pavia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3909)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 giugno 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Belluno, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 1° agosto 1951 integrativo del contratto nazionale di lavoro del 27 gennaio 1948 per i dipendenti da ristoranti, trattorie, osterie con cucina ed esercizi similari della provincia di Belluno.

2. — Contratto di lavoro del 1° agosto 1951 integrativo del contratto nazionale di lavoro del 27 gennaio 1948 per i dipendenti da caffè, bars, birrerie ed esercizi similari della provincia di Belluno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 giugno 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Belluno, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 20 settembre 1949 integrativo del contratto nazionale di lavoro del 1° aprile 1948 per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Belluno.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3907)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 giugno 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Brescia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 9 marzo 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Brescia.

2. — Accordo aggiuntivo del 23 settembre 1959 al contratto integrativo del 9 marzo 1959 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Brescia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3910)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 giugno 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Foggia contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 28 ottobre 1953, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1952, per gli addetti all'industria boschiva della provincia di Foggia.

2. — Contratto di lavoro del 7 maggio 1954, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 marzo 1953, per i dipendenti dalle industrie esercenti distillazioni di spiriti di 2ª categoria ed attività affini della provincia di Foggia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 giugno 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Foggia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro del 23 ottobre 1954, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavoratori dipendenti di alberghi della provincia di Foggia.

2. — Contratto collettivo provinciale di lavoro del 27 agosto 1955 per i lavoratori dipendenti da ristoranti, trattorie ed osterie con cucina della provincia di Foggia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Foggia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Capitolato provinciale di affittanza del 29 febbraio 1952 integrativo del Capitolato nazionale 1° febbraio 1949 per i lavoratori di fondi rustici ed affittuari coltivatori diretti della provincia di Foggia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3911)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 giugno 1960) il Bollettino n. 15 della provincia di Genova, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale del 16 aprile 1951 per gli operai agricoli della provincia di Genova.

2. — Contratto collettivo di lavoro del 12 gennaio 1954 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 luglio 1949 per dirigenti e impiegati tecnici e amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Genova.

3. — Contratto di lavoro del 30 settembre 1959 per le maestranze dipendenti da aziende floricole della provincia di Genova.

4. — Dichiarazioni a verbale del 30 settembre 1959 relative alla applicazione del contratto collettivo provinciale di lavoro per dipendenti da aziende floricole della provincia di Genova, stipulato il 30 settembre 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 giugno 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Genova, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 3 gennaio 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Genova.

2. — Accordo salariale del 15 gennaio 1959 per i dipendenti da negozi di macelleria carni bovine della provincia di Genova.

3. — Verbale di accordo dell'8 maggio 1958 da valere per i dipendenti da grossisti di prodotti ortofrutticoli della provincia di Genova.

4. — Dichiarazione a verbale del 28 dicembre 1958 per il chiarimento dell'accordo 8 maggio 1958 per dipendenti da commercianti grossisti di prodotti ortofrutticoli della provincia di Genova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 giugno 1960) il Bollettino n. 17 della provincia di Genova, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 24 gennaio 1950 per l'istituzione di un premio di anzianità agli agenti dipendenti da imprese esercenti ascensori pubblici nella provincia di Genova.

2. — Accordo del 28 aprile 1953 relativo alla istituzione indennità mensile di presenza, indennità versamento incassi e sfrido, per il personale dipendente da aziende esercenti ascensori, indennità presenza, integrazione stipendio per dipedenti da funivie, guidovie e funicolari della provincia di Genova.

3. — Accordo del 9 marzo 1956 per l'estensione, dal 1° gennaio 1960, dell'accordo 12 gennaio 1956 stipulato in sede nazionale al personale dipendente da guidovie, funivie e ascensori della provincia di Genova.

4. — Accordo del 9 marzo 1956 per la corresponsione del premio di anzianità al personale che non beneficia degli scatti biennali di anzianità, dipendente dalle aziende esercenti ascensori pubblici della provincia di Genova.

5. — Accordo del 20 luglio 1956 per l'estensione dal 1° giugno 1956 dell'accordo nazionale 7 giugno 1956 ai dipendenti da aziende esercenti guidovie, funivie e ascensori (elencate nell'art. 1 dell'accordo medesimo) della provincia di Genova.

6. — Accordo del 5 marzo 1958 per l'aggiornamento del premio di presenza ai dipendenti dalle Società guidovia Santuario della Guardia e funivia Rapallo-Montallegro e da aziende esercenti ascensori della provincia di Genova.

7. — Accordo del 19 febbraio 1959 per l'aggiornamento degli stipendi e riproporzionamento premio di presenza ai dipendenti dalla Società guidovia Santuario della Guardia, funivia Rapallo-Montallegro e da aziende esercenti ascensori, della provincia di Genova.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3912)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 giugno 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Reggio Emilia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo sindacale del 1° settembre 1959 da valere per i dipendenti stagionali delle cantine sociali della provincia di Reggio Emilia.

2. — Accordo provinciale del 15 maggio 1959 da valere per i dipendenti non stagionali (operai intermedi e impiegati) delle cantine sociali della provincia di Reggio Emilia.

3. — Accordo del 10 aprile 1959 per il rinnovo dell'accordo provinciale per il trattamento integrativo di malattia ai lavoratori dipendenti dalle cooperative della provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 giugno 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Reggio Emilia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 1° dicembre 1954 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1953 per gli operai addetti all'industria del legno e del sughero nella provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 giugno 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Reggio Emilia, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 26 giugno 1959 da valere per i lavoratori addetti alla trebbiatura (squadra di macchina) e alla motoaratura e similari per la campagna 1959-60 nella provincia di Reggio Emilia.

2. — Accordo del 9 luglio 1958 da valere per i lavoratori addetti ai lavori di trebbiatura (squadra di macchina) e alla motoaratura e similari nella provincia di Reggio Emilia.

Il Ministro: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 giugno 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Reggio Emilia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 29 novembre 1957 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Reggio Emilia.

2. — Accordo del 10 dicembre 1953 relativo alle modalità per l'applicazione del congegno della scala mobile per i lavoranti panettieri della provincia di Reggio Emilia.

3. — Accordo del 26 novembre 1953 relativo alle modalità per l'applicazione del congegno della scala mobile per i lavoranti panettieri della provincia di Reggio Emilia.

(3913) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (1° giugno 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Brindisi, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Brindisi.

2. — Atto di adesione del 25 marzo 1960 della C.I.S.N.A.L. di Brindisi al contratto di lavoro del 1° ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Brindisi.

(3914) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 giugno 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Novara, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro del 30 marzo 1954 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 per la industria boschiva e forestale da valere per il territorio della provincia di Novara.

2. — Accordo 21 maggio 1955 per il conglobamento delle retribuzioni minime unificate per gli operai, intermedi ed impiegati addetti all'industria boschiva nel territorio della provincia di Novara.

3. — Accordo del 19 gennaio 1955 per l'attuazione nel settore dell'industria delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale nella provincia di Novara.

4. — Contratto di lavoro del 21 giugno 1957 integrativo del contratto interprovinciale 4 marzo 1953 per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali nel territorio della provincia di Novara.

5. — Contratto collettivo a carattere normativo salariale del 6 giugno 1959 per i dipendenti dalle aziende industriali che eseguono lavori di trebbiatura e mietitrebbiatura dei cereali estivi nella provincia di Novara.

6. — Contratto di lavoro del 2 ottobre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini della provincia di Novara.

7. — Contratto collettivo di lavoro del 30 dicembre 1958 per i lavoratori dipendenti dalla Soc. Ing. Varzi e C., con sede in Galliate (Novara).

8. — Accordo del 30 dicembre 1958 per la determinazione della somma «una tantum» per i lavoratori dipendenti dalla Soc. Ing. Varzi e C., con sede in Galliate (Novara).

9. — Contratto collettivo di lavoro del 30 dicembre 1958 per i lavoratori dipendenti dal Consorzio irriguo Carlo Mazzucchelli, con sede in Cameri (Novara).

10. — Accordo per la determinazione della somma «una tantum» per i lavoratori dipendenti dal Consorzio irriguo Carlo Mazzucchelli, con sede in Cameri (Novara), stipulato in data 30 dicembre 1958.

11. — Accordo del 30 giugno 1947 per la indennità sostitutiva di mensa e l'indennità di trasferta per i lavoratori dipendenti da aziende industriali della provincia di Novara.

12. — Accordo del 14 marzo 1946 per l'incasellamento merceologico dell'industria boschiva, valevole per la giurisdizione territoriale della provincia di Novara.

(3915) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante.

A) Gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio.

B) I procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori, debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) o *c*) appresso indicate.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) per i procuratori legali:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) certificato del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera *a*):

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 23 gennaio 1934, n. 37. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto.

C) Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera *a*) e del certificato di cui alla lettera *b*) o *c*).

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da una stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualifica di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratore aggiunto dello Stato;

7) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

8) *a*) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17, 18 e 19 ottobre 1960 alle ore 9.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Il diario delle prove orali per i candidati ammessi sarà fissato dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato od un procuratore dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente, per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori aggiunti dello Stato con lo stipendio annuo lordo di L. 1.200.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 2 maggio 1960

L'avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1960
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 294

(3899)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla graduatoria di merito del concorso per esami a sei posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1957.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1960, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1959, registro n. 11 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 59, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per esami a sei posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1957.

(3858)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLÌ

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduto il decreto del Prefetto in data 16 luglio 1959, n. 45870, con cui veniva bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

(*Omissis*);

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Benericetti Walter	punti	61,407
2. Piancastelli Giovanni	»	57,337
3. Prati Pier Luigi	»	57,094
4. Bertaccini Nicola	»	56,664
5. Melandri Francesco	»	56,116
6. Accetta Alvise	»	56,095
7. Tonti Gilberto	»	56.004
8. Ripoli Renzo	»	55,981
9. Mancini Claudio	»	55,603
10. Pagliani Gian Luigi	»	54,977
11. Tonini Marco Tullio	»	54,561
12. Ricci Laurindo	»	54,443
13. Maltoni Goffredo	»	52,758
14. Zani Ettore	»	52,474
15. Manfroni Alberto	»	52,368
16. Mondardini Fortunato	»	52,192
17. Hoffer Carlo	»	51,761
18. Arangio Domenico	»	51,455
19. Zamagni Pietro	»	51,424
20. Matassoni Delio	»	51,423
21. Vivirito Agostino	»	51,415
22. Mayer Ugo	»	51,410
23. Samory Viscardo	»	51,296
24. D'Amato Nicola	»	51,265
25. Polli Flavio	»	50,768
26. Montaguti Augusto	»	50,580
27. Marchetti Antonio	»	50,301
28. Capanni Ugo	»	49,711
29. Recca Vincenzo	»	49,490
30. Vicini Giuseppe	»	49,379
31. Malaguti Guglielmo	»	48,754
32. Piacentini Gian Carlo	»	48,293
33. Celletti Gualtiero	»	48,163
34. Catellani Armando	»	48.110
35. Casadei Alberto	»	48,000
36. Casalini Umberto	»	47,729
37. Campagna Angelo	»	47.532
38. Bocciolini Roberto	»	47,500
39. Costa Franco	»	47,145
40. De Capo Massimo	»	46,862
41. Bartoli Mario	»	46,416
42. Santini Paolo	»	46,170
43. Lamma Augusto	»	46,152
44. Terenzi Serafino	»	45,985
45. Tesei Vittorio	»	45,953
46. Marturano Giovan Battista	»	45,598
47. Bacchin Antonio	»	45,504
48. Baccarini Bruno	»	45,023
49. Aulizio Francesco	»	44,928
50. Pedani Giovanni	»	44,886
51. Toledo Pier Luigi	»	44,443
52. Tolomelli Vittorino	»	44,057
53. Magnoni Franco	»	44,045
54. Gamberini Rodolfo	»	43,936
55. Giordano Fiorentino	»	43,730
56. Casadei Giancarlo	»	43,502
57. Zavoli Bertino	»	43,108
58. Perelli Bruno	»	42,410
59. Biondi Renato	»	41,864
60. Antelmy Ernesto	»	41,647
61. Torchi Giorgio	»	41,267
62. Raimondi Mario	»	40.318
63 Corradi Arno	»	40,239
64. Gemelli Albertino	»	36,225

(*Omissis*).

Forlì, addì 6 giugno 1960

Il medico provinciale: SIMONETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Veduto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

(*Omissis*);

Decreta:

I seguenti candidati, idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Benericetti Walter: Forlì 8ª condotta;
2) Piancastelli Giovanni: Montescudo;
3) Prati Pier Luigi: Mercato Saraceno;
4) Bertaccini Nicola: Montefiore Conca;
5) Accetta Alvise: Roncofreddo 2ª condotta.

(*Omissis*).

Forlì, addì 6 giugno 1960

Il medico provinciale: SIMONETTI

(3746)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1072 del 5 marzo 1960, col quale sono stati ratificati i decreti prefettizi 3 aprile 1959, n. 762 e 20 giugno 1959, n. 762/18820, relativi al bando di pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958;

Visti i propri decreti 28 aprile 1960, n. 2188 e 19 maggio 1960, n. 2188/1, con i quali fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio 6 novembre 1959, n. 60180, ratificato e parzialmente modificato con proprio decreto 7 marzo 1960, n. 1074, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 29 marzo 1960;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958:

1.	Lanza Carlo	punti	58,11	su 100
2.	Monaco Edgardo	»	52,96	»
3.	Lenti Vincenzo	»	49,52	»
4.	Sicoli Aldo	»	48,49	»
5.	Gaudio Raffaele	»	47,60	»
6.	Calfa Ubaldo	»	46,64	»
7.	Vercillo Salvatore	»	46,54	»
8.	Cariati Francesco	»	45,97	»
9.	D'Amico Francesco	»	45,64	»
10.	Tosti Antonio	»	45,12	»
11.	Parisi Vincenzo	»	44,76	»
12.	Sangiovanni Angelo	»	44,09	»
13.	Valente Francesco	»	43,82	»
14.	Failla Filippo	»	43,69	»
15.	Federico Antonio	»	43,50	»
16.	Basile Domenico	»	43,25	»
17.	Parrotta Emilio	»	43,10	»
18.	Falvo Pasquale	»	42,92	»
19.	Pontevolpe Vincenzo, nato il 14 luglio 1920	»	42,75	»
20.	Nappi Umberto, nato il 12 aprile 1924	»	42,75	»
21.	Romano Calogero	»	42,54	»
22.	Castellucci Franz	»	42,48	»
23.	Mattace Raso Giuseppe	punti	42,46	su 100
24.	Bendini Nazareno	»	42,03	»
25.	Palumbo Luigi	»	41,65	»
26.	Scalfari Lucio, coniugato	»	41,21	»
27.	Pavone Francesco P.	»	41,21	»
28.	Cozza Egidio	»	41,19	»
29.	Mancuso Antonio	»	41,12	»
30.	Romeo Francesco S.	»	40,57	»
31.	Vadino Pietro, nato il 26 agosto 1928	»	40,21	»
32.	Caravetta Nicola, nato il 6 maggio 1930	»	40,21	»
33.	Bettini Spartaco	»	40,00	»
34.	Ordine Aldo	»	39,97	»
35.	Lapenna Vito	»	39,86	»
36.	Ianni Mercurio	»	39,71	»
37.	Spina Angiolino, coniugato	»	39,70	»
38.	Ferraro Marsio	»	39,70	»
39.	Guerrisi Aldo	»	39,63	»
40.	Bastone Luigi	»	39,45	»
41.	Rossi Cosmo	»	39,15	»
42.	Reitano Marco	»	38,95	»
43.	Del Vecchio Benito	»	38,92	»
44.	Persiani Francesco	»	38,61	»
45.	Sacco Federico	»	38,39	»
46.	Polillo Pasquale	»	38,18	»
47.	Salemme Biagio	»	37,93	»
48.	Castagnaro Armando	»	37,82	»
49.	Perri Raffaele	»	37,71	»
50.	Tricarico Ferruccio	»	37,65	»
51.	Gagliardi Fortunato	»	37,60	»
52.	Borromeo Franco	»	37,48	»
53.	Donato Vincenzo	»	37,42	»
54.	Bruno Giovanni, coniugato	»	37,00	»
55.	Ippolito Giuseppe	»	37,00	»
56.	Comite Osvaldo	»	36,90	»
57.	Alagna Domenico	»	36,75	»
58.	Greco Pietro	»	36,60	»
59.	Ricci Vincenzo	»	36,52	»
60.	Gallo Pietrangelo	»	35,50	»
61.	Greco Salvatore	»	36,43	»
62.	Giannuzzi Gaspare	»	36,13	»
63.	Maiorca Giacinto	»	35,98	»
64.	Giudiceandrea Giuseppe	»	35,82	»
65.	Gaglianone Frank	»	35,21	»
66.	Marchianò Demetrio	»	35,00	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 4 giugno 1960

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1958;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Lanza Carlo: Cosenza 2ª sede;
2) Monaco Edgardo: Paola 2ª sede;
3) Lenti Vincenzo: San Lucido;
4) Sicoli Aldo: Mangone;
5) Gaudio Raffaele: Mendicino;
6) Vercillo Salvatore: Rende 2ª sede;
7) Cariati Francesco: Bisignano 1ª sede;
8) D'Amico Francesco: San Pietro in Guarano;
9) Tosti Antonio: Rossano 3ª sede;
10) Parisi Vincenzo: Fagnano Castello 2ª sede;

11) Sangiovanni Angelo: Spezzano Piccolo;
12) Failla Filippo: Aieta;
13) Federico Antonio: Caloveto;
14) Basile Domenico: San Martino di Finita.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 4 giugno 1960

Il medico provinciale: De Prisco

(3842)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 12511 in data 28 aprile 1959, con cui è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto prefettizio n. 37453 in data 22 dicembre 1959, successivamente modificato con decreto del veterinario provinciale n. 64 del 18 febbraio 1960 e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione suddetta a conclusione dei propri lavori;

Visto l'art. 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Spreafico Carlo	punti	61,541
2. Guidetti Fernando	»	58,303
3. Cigarini Pietro	»	57,483
4. Ventriglia Francesco	»	56,380
5. Boni Gianantonio	»	53,595
6. Fornaciari Remo	»	53,466
7. Sghedoni Orlando	»	53,407
8. Onfiani Marcello	»	52,789
9. Papa Antonino	»	52,609
10. Zini Ciro	»	51,121
11. Guarnieri Piero	punti	51,076
12. Casoni Carlo	»	49,282
13. Rossini Enrico	»	47,000
14. Curti Giulio	»	46,866
15. Ferrari Giovanni	»	45,675
16. Ceccotti Leonida	»	44,155
17. Conti Domenico	»	44,000
18. Mattioli B. Carlo	»	43,000
19. Cappi Giuseppe	»	42,500
20. Zarotti Adriano	»	41,100
21. Micagni Giovanni	»	41,000
22. Gentili Eros	»	37,75

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario e dei comuni di Castellarano, San Polo d'Enza e Ramiseto.

Reggio Emilia, addì 10 giugno 1960

Il veterinario provinciale: Curli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 387, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Viste le domande dei candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria predetta e preso atto delle preferenze indicate dai medesimi circa le sedi messe a concorso;

Visto l'art. 95 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Spreafico dott. Carlo: San Polo d'Enza;
2) Guidetti dott. Fernando: Castellarano;
3) Cigarini dott. Pietro: Ramiseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 10 giugno 1960

Il veterinario provinciale: Curli

(3845)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.